

REGIONE LOMBARDIA VII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE ATTI 4362

PROGETTO DI LEGGE N. 0145

di iniziativa dei Consiglieri

Martina, Confalonieri, Gay, Locatelli, Lombardi

**Tutela del diritto al lavoro delle persone ristrette
negli istituti penitenziari della Lombardia.**

PRESENTATO IL 19/07/01

ASSEGNATO IN DATA 24/07/01
ALLE COMMISSIONI REFERENTE VII
CONSULTIVE I e speciale sulla situazione carceraria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA LOMBARDIA

Relazione introduttiva

Il motivo ispiratore della presente proposta è molto semplice: poiché il lavoro in carcere rappresenta un importante strumento di reinserimento sociale delle persone condannate, occorre garantirne lo sviluppo in concreto e non limitarsi alle enunciazioni di mero principio.

La strada può essere quella di obbligare la Regione, nonché gli enti ed aziende da essa dipendenti, a riservare una quota dei propri acquisti e delle proprie forniture, per quanto concerne i negozi che non richiedono le procedure ad evidenza pubblica nella scelta dell'altro contraente, alla acquisizione di beni e servizi prodotti dal lavoro organizzato nelle carceri.

In altri termini, garantendo un mercato a dette produzioni, si può stimolare in concreto lo sviluppo dell'attività lavorativa dei detenuti, che altrimenti rischierebbe di non aver sbocchi.

In tale direzione si possono sviluppare i principi già previsti, in sede di legislazione nazionale, ed evidenziare l'obbligo, da parte delle Amministrazioni penitenziarie della Lombardia, nella persona dei rispettivi direttori, di promuovere la costituzione di cooperative di lavoratori detenuti, quali soggetti di diritto che contraggono direttamente le convenzioni (di acquisto e/o fornitura di beni e servizi) con le amministrazioni regionali committenti. Logicamente i direttori degli istituti di pena dovranno altresì controllare e garantire la fase esecutiva di dette convenzioni, al fine di assicurare il pieno sviluppo di questo strumento.

Art.1 (Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di favorire in concreto il diritto al lavoro delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia, al fine di realizzare la funzione rieducativa della pena prevista dall'art.27 della Costituzione, e di consentire un migliore reinserimento sociale dei detenuti e degli internati.

Art.2 (Strumenti)

1. Per garantire le finalità, di cui all'art.1, la Regione, nonché gli enti ed aziende da essa dipendenti, devono riservare una quota, pari ad almeno il 10%, degli acquisti in economia e delle forniture e somministrazioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, per le quali non è previsto l'obbligo della procedura ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, ai beni e ai servizi prodotti dalle attività lavorative, che si svolgono negli Istituti penitenziari della Lombardia.

2. Nel rispetto dei principi previsti dalla legge 22 giugno 200, n.193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), le persone ristrette in istituti penitenziari, per accedere alla fornitura garantita di beni e servizi, di cui al primo comma del presente articolo, devono associarsi in cooperative sociali iscritte in apposito albo regionale e sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni regionali committenti.

3. E' compito dei Direttori degli istituti di pena della Lombardia promuovere la costituzione delle cooperative, di cui al comma secondo del presente articolo, e vigilare sull'esatto adempimento delle convenzioni.